



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43/2023 Registro Deliberazioni

ADUNANZA DEL 13/04/2023

Oggetto: AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO INFRAPERIODO DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO TARIP P.E.F. ANNO 2022-2025 - ANNUALITÀ 2023

L'anno 2023 addì 13 del mese di 04 alle ore 11:15 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

BELLIFEMINE MARIA IRENE	SINDACO	Assente
BERNARD JACOPO	VICE SINDACO	Presente in videoconferenza
CANNITO NADIA	ASSESSORE	Assente
CROCI MARIA	ASSESSORE	Presente
BOTTA CAROLA	ASSESSORE	Assente
ALBRIGI PAOLO	ASSESSORE	Presente

Assenti: 3, Bellifemine Maria Irene, Cannito Nadia, Botta Carola.

Partecipa il SEGRETARIO TALDONE MARGHERITA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. BERNARD JACOPO in qualità di VICE SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BERNARD JACOPO.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga* »;

RILEVATO che con la delibera ARERA n. 443 del 31.10.2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e con la successiva deliberazione ARERA n. 493 datata 24.11.2020 è stato stabilito l'aggiornamento del MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

RILEVATO inoltre che con la delibera n. 363/2021/R/rif l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento ed adottato il metodo tariffario rifiuti denominato MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

PRESO ATTO che tale provvedimento conferma l'impostazione generale che ha contraddistinto il metodo di cui alla delibera 443/2019/R/rif introducendo alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di:

- rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei;
- configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020;
- tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità che sono stati introdotti dall'Autorità e alla contestuale necessità di garantire la copertura dei costi aggiuntivi ad essi riconducibili;
- prevedere un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico/finanziaria di pari durata con un eventuale aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;

RILEVATO che con la deliberazione n. 2/DRIF/2021 l'Autorità ha definito l'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità; nonché fornito chiarimenti sugli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la delibera n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

RILEVATO inoltre che con decreto “*milleproroghe*” n. 228/2022 convertito in legge 25.02.2022 n. 15 ha approvato due distinte norme che incidono sugli adempimenti degli Enti impositori in materia di tributi locali e nello specifico al comma 5-quinquies dell’art. 3 il legislatore ha previsto che “*A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i Piani Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della Tariffa Corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*”;

RILEVATO che a seguito delle note contingenze economiche e dell’eccezionalità del contesto geopolitico ed economico che continua a caratterizzare l’anno in corso il Gestore del servizio con nota del 02 marzo 2023 prot. n.4833 ha richiesto la revisione infraperiodo per disequilibrio finanziario ;

ATTESO che l’ente regolatore ARERA ha pubblicato la Deliberazione 21.02.2023 n. 62/2023/R/RIF avente ad oggetto: “*Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani*”, con la quale ha voluto richiamare al rispetto dei requisiti necessari ed essenziali al fine dell’elaborazione dell’eventuale aggiornamento straordinario alla prima annualità, e posto le basi per il futuro aggiornamento biennale che riguarderà tutti gli enti nel corso del prossimo esercizio 2024;

VISTO il contratto n. 9630 del 07 maggio 2018 relativo alla concessione e gestione del servizio di Igiene urbana sottoscritto dal comune di Malnate con l’A.T.I. di Imprese avente quale Capogruppo la Società Econord;

RICHIAMATO il comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF ed il comma 4.7 del MTR-2 i quali prevedono la possibilità, qualora sia ritenuto opportuno dall’Ente territorialmente competente, procedere ad un’eventuale revisione infra periodo, formulabile in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, provvedendo a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell’ambito del piano economico finanziario pluriennale;

PRESO ATTO che la previsione di tale revisione del PEF per l’anno 2023 è confermata anche dall’art. 28.4 dell’Allegato A alla Deliberazione 363/2021 che stabilisce: “*Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall’Autorità nell’ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall’organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo*”.

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 18 maggio 2022 con la quale è stato approvato il PEF del Comune di Malnate per il periodo 2022-2025 congiuntamente alle tariffe TARIP 2022, documentazione successivamente trasmessa all’Arera per approvazione;

RILEVATO che nella redazione del P.E.F. approvato con la sopra citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 29/2022 ci si è avvalsi della possibilità prevista all’art. 4.6 della Deliberazione Arera 363/2021/R/rif ovvero della possibilità di applicare valori inferiori a quanto individuato quali valori massimi dal MTR-2, determinando di conseguenza un PEF per l’annualità 2023 pari ad €. 1.494.274,90;

PRESO ATTO che l’ATI tra le imprese Econord S.p.A. (capogruppo mandataria), l’impresa Eco. S.E.I.B S.r.l e l’impresa Andreani Tributi S.r.l. (mandanti) in qualità di attuale Gestore della concessione del servizio integrato comprensivo di raccolta, trasporto, spazzamento,



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

recupero/smaltimento e tariffazione, ha presentato istanza per disequilibrio economico finanziario della gestione con nota del 27.02.2023, nota avente ad oggetto la *Revisione infra-periodo 2022-2025, documento depositato agli atti in data 02.03.2023* prot. n. 4833 (allegato Sub. "A");

VISTA la nota integrativa inviata in data 31.03.2023 prot. n. 6938, (allegato Sub. "B") con la quale la Società Econord in qualità di capogruppo ha integrato la documentazione necessaria alla disamina dell'istanza di disequilibrio economico finanziario accompagnata dall'analisi dell'equilibrio economico, prospetto che riguarda la valutazione della capacità dell'impresa di remunerare stabilmente i fattori produttivi necessari allo svolgimento della sua attività compiuto dalla Società Utiliteam Co. S.r.l. di Milano allegata alla presente quale Sub. "C";

PRESO ATTO, che al fine della disamina e per l'analisi puntuale delle istanze presentate dal gestore ci si è avvalsi del supporto tecnico della Società ARS ambiente Srl, incaricata del supporto al RUP ai fini della definizione del PEF, con Determinazione del Responsabile del Servizio Competente del 20.12.2021 n. 828;

ATTESO che per equilibrio economico si intende il differenziale esistente tra il valore della produzione e i costi d'esercizio (monetari e non), mentre l'equilibrio finanziario rappresenta la capacità di un'impresa di far fronte, con le proprie entrate, ai flussi di cassa in uscita (costi, investimenti e impegni finanziari, contratti) e che nella relazione la capogruppo dell'RTI, identifica con i sotto riportati elementi:

- andamento dell'inflazione negli anni 2022 e 2023;
- aumento delle quantità dei rifiuti trattati;
- incrementi dei prezzi smaltimento/recupero a impianti di terzi;
- incremento del prezzo di energia e carburanti;
- incremento costi del personale;

RILEVATO che tra i requisiti essenziali del PEF vi è quello di consentire "il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario" come indicato all'art. 27.5 dall'MTR-2, e che l'E.T.C. ha la responsabilità di verificare "il rispetto dell'equilibrio economico finanziario" comunicandone gli esiti al Gestore e motivando le scelte correlate (MTR-2, art. 28.2) ed in particolare, l'art. 4.7 del MTR-2 prevede che "Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria".

VISTI:

- l'art. 8.5 della Delibera 363/2021/R/rif, il quale prevede che "*Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5*";
- art. 28.4 del MTR-2, dove è espressamente indicato che "*Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo*".



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

PRESO ATTO che le condizioni necessarie per intervenire e attuare con successo la revisione straordinaria e anticipata dei PEF 2022-2025 sono:

1. pregiudizio obiettivi piano: il pregiudizio degli obiettivi indicati nel piano corrisponde – come già indicato – al pregiudizio dell'equilibrio economico finanziario del medesimo; la circostanza deve essere evidenziata e dimostrata dal Gestore;
2. consenso dell'ETC: l'istanza per la revisione anticipata del PEF deve essere presentata dall'Ente Territorialmente Competente, previa elaborazione con procedura partecipata dal Gestore;
3. individuazione di costi riconoscibili nel PEF: nell'anno 2023 è possibile, per esempio, revocare disconoscimenti, modificare i valori di sharing, anticipare conguagli e, come ultima ratio, superare il limite alla crescita tariffaria.

PRESO ATTO che il Gestore, a partire dalle sue fonti contabili e dai propri dati di budget e di pianificazione, ha elaborato un prospetto economico reale, diverso dal P.E.F. elaborato convenzionalmente secondo il MTR-2, con sole finalità di determinazione dei costi e delle entrate tariffarie per l'esercizio 2023, rappresentativo del progetto di gestione del servizio dal quale si evince che i costi attesi per l'annualità 2023 sono pari ad €. 1.754.824,00;

RILEVATO inoltre che al fine di individuare il nuovo gestore del servizio di igiene urbana per il periodo 2023/2027 con determina a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica n. 586 del 2.11.2022 è stata attivata la procedura su piattaforma Sintel di Aria Lombardia n. 163173248, attività che in considerazione dell'importo della concessione è stata svolta dalla Stazione Unica Appaltante S.U.A della Provincia di Varese;

PRESO ATTO che a seguito della conclusione della procedura e delle operazioni di verifica dei requisiti con determina n.143 del 4 aprile 2023 è stata aggiudicata in via definitiva la Concessione del Servizio integrato di Igiene Urbana per il periodo 2023/2027, al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la Società Econord S.p.a. e la Società Ecoseib S.r.l., per un importo pari a € 8.665.913,80 di cui € 8.664.163,80 per i complessivi servizi previsti e richiesti ed € 1.750,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%;

VISTA la relazione di accompagnamento, al "*PEF 2022-2025 - Revisione straordinaria PEF 2023: con procedura partecipata dal Gestore*" allegata alla presente quale Sub. "D" dalla quale si evince che, alla luce dell'istanza presentata dal Gestore, l'E.T.C. ha stabilito che l'equilibrio economico-finanziario, per il 1° semestre, può essere mantenuto riducendo le detrazioni precedentemente applicate, ovvero valorizzando le componenti di costo ammissibili che non si intende coprire, parzialmente, con la tariffa;

ATTESO che le modifiche al P.E.F. 2022-2025 relative all'annualità 2023 calcolati su base annua portano a stimare un valore complessivo mediato pari ad €. 1.686.623,17, determinato quale media tra la revisione straordinaria del 1° semestre ed il 2° semestre 2023:

1° semestre 2023: revisione straordinaria su base annua per equilibrio economico finanziario da gestore uscente a tutto il 30.06.2023;	€. 1.640.063,58
2° semestre 2023: revisione straordinaria su base annua per equilibrio economico finanziario da gestore uscente dal 01.07-31.12.2023;	€. 1.733.182,76
Valore PEF 2023 per garantire equilibrio economico-finanziario	€. 1.686.623,17



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

PRESO ATTO che sulla base di quanto sopra illustrato e riportato nella relazione del punto precedente, si è proceduto con il riallineamento dei dati introducendo minori riduzioni, precedentemente applicate, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del piano economico del servizio, al fine di consentire di annullare la perdita di patrimonio netto rispetto all'annualità 2022 stabilizzando pertanto la situazione patrimoniale;

RITENUTO che la rinuncia parziale del riconoscimento delle riduzioni appare in linea con gli obiettivi definiti, tra cui la sostenibilità sociale delle tariffe e non in contrasto con il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, che rimane in linea con gli anni precedenti ed in accordo tra Comune e Gestore, si è ridefinito un valore di P.E.F. inferiore al limite massimo applicabile ai sensi del MTR-2, ancorchè superiore a quanto originariamente deliberato, operando anche in considerazione del vincolante valore dei corrispettivi derivanti dal contratto in essere tra Comune e Gestore, delle clausole in esso contenute e delle successive modifiche ed integrazioni;

ACCERTATO conseguentemente che il valore finale del P.E.F. oggetto della revisione infraperiodo si colloca entro il limite di crescita delle entrate tariffarie, in linea con le prestazioni eseguite e, per le motivazioni sopra addotte, si ritiene che esso soddisfi l'equilibrio economico e finanziario della gestione;

PRESO ATTO che le modifiche al PEF 2022-2025 sulla base di quanto sopra illustrato si basa su due assunti tra loro complementari, ovvero il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario a tutto il 30.06.2023 avente quale riferimento il contratto in essere e l'adeguamento al nuovo importo di contratto come definito a seguito della conclusione delle operazioni di individuazione del nuovo gestore, adeguamento che su base annua è quantificato in €. 192.348,00 così suddivisi:

- per periodo 01.01-30.06.2023 non sussiste l'equilibrio economico finanziario, così come dimostrato dal gestore uscente ed è pertanto necessario un importo che su base semestrale può essere quantificato in complessivi massimi €. 72.894,00, con la conseguenza che il concessionario potrà tariffare all'utente finale fino alla concorrenza massima dell'importo pari ad €. 1.640.063,58, oltre I.V.A. di legge su base annua;
- per il restante periodo 01.07-31.12.2023 il valore del servizio aggiornato può essere determinato in complessivi massimi €. 119.454,00 facendo ricorso alle migliori stime disponibili come previsto dal MTR-2, con la conseguenza che per il secondo semestre il concessionario potrà tariffare all'utente finale fino alla concorrenza dell'importo pari ad €. 1.733.182,76, oltre I.V.A. di legge su base annua;

ACCERTATO che a seguito della revisione straordinaria il P.E.F. 2022-2023 viene aggiornato come meglio specificato nelle sue singole voci riportate nell'allegato Sub. "E" al presente atto;

RILEVATO che a seguito dell'aggiornamento come sopra riportato si evidenzia che l'istanza da inoltrare ad ARERA per la revisione del PEF 2022-2025 include il superamento del limite alla crescita delle entrate tariffarie di cui all'art. 4.1 del MTR-2 come previsto dall'art. 4.6 del MTR-2;

VISTO:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il Bilancio di Previsione anno 2023/205 di questo Comune è stato approvato con delibera consiliare n. 10 del 05.04.2023;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

TENUTO CONTO che:

- nella Regione Lombardia i Comuni svolgono le funzioni di Ente territorialmente competente e pertanto sono ad essi ascritti i compiti di validazione di cui al sopra citato comma 7.2 della delibera ARERA n. n. 363/2021/R/rif;
- nel territorio in cui opera questo Comune non è presente od operante l'Ente di Governo d'Ambito (EGATO) previsto da specifica normativa nazionale, e che quindi le funzioni di ETC previste dalla succitata delibera ARERA sono svolte dal Comune;

VISTO inoltre:

- l'art. 1 c. 654 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, c. 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile da assumere in conformità del PEF relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di deliberazione, sotto il profilo tecnico dal Responsabile dell'Area Pianificazione del Territorio e dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del decreto leg.vo 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni;

CON la seguente votazione:

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI DARE ATTO** che il Comune di Malnate, con procedura partecipata dal Gestore, ha ritenuto opportuno dar corso alla revisione straordinaria del Piano Economico Finanziario-2023, al fine di garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario;
- 3) **DI DARE ATTO** inoltre che sulla scorta della Relazione di accompagnamento - Revisione straordinaria PEF 2023, le modifiche al PEF 2022-2025 traggono fondamento da due assunti tra loro complementari, ovvero il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario a tutto il 30.06.2023, avente quale riferimento il contratto in essere e l'adeguamento al nuovo importo di contratto come definito a seguito della conclusione delle operazioni di individuazione del nuovo gestore, adeguamento che su base annua è individuato in €. 192.348,00 così suddivisi:
 - per periodo 01.01-30.06.2023 non sussiste l'equilibrio economico finanziario, così come dimostrato dal gestore uscente ed è pertanto necessario un importo che su base semestrale può essere quantificato in €. 72.894,00, con la conseguenza che il concessionario potrà tariffare all'utente finale fino alla concorrenza massima dell'importo pari ad €. 1.640.063,58, oltre I.V.A. di legge su base annua;
 - per il restante periodo 01.07-31.12.2023 il valore del servizio aggiornato può essere determinato in complessivi massimi €. 119.454,00 facendo ricorso alle migliori stime



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

disponibili come previsto dal MTR-2, con la conseguenza che per il secondo semestre il concessionario potrà tariffare all'utente finale fino alla concorrenza dell'importo pari ad €. 1.733.182,76, oltre I.V.A. di legge su base annua;

- 4) **DI DARE ATTO** altresì che l'aggiornamento in parola derivante dalla revisione straordinaria implica il superamento del limite alla crescita delle entrate tariffarie di cui all'art. 4.1 del MTR-2 come previsto dall'art. 4.6 del MTR-2;
- 5) **DI DARE ATTO** conseguentemente che la richiesta di revisione straordinaria del PEF 2022-2025 annualità 2023 si compone della seguente documentazione:
 1. Sub."A": istanza del Gestore 02.03.2023 prot. n. 4833 per disequilibrio economico finanziario;
 2. Sub. "B": nota integrativa Gestore inviata in data 31.03.2023 prot. n. 6938;
 3. Sub. "C": analisi equilibrio economico, compiuto dalla Società Utiliteam Co. Srl di Milano;
 4. Sub. "D": relazione di accompagnamento, al "*PEF 2022-2025 - Revisione straordinaria PEF 2023: con procedura partecipata dal Gestore*";
 5. Sub. "E": scheda P.E.F. 2022-2025 a seguito della revisione straordinaria annualità 2023;
- 6) **DI PROPORRE** al Consiglio Comunale l'approvazione della documentazione come sopra elencata ed allegata al presente atto quale supporto dell'istanza per la revisione straordinaria del P.E.F. 2022-2025 annualità 2023;
- 7) **DI PROVVEDERE** inoltre a pubblicare la presente delibera sul portale "amministrazione trasparente" consultabile dalla home page del sito istituzionale dell'ente.
- 8) **DI DARE ATTO** che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come risulta nella parte narrativa;

SUCCESSIVAMENTE il Consiglio comunale, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con la seguente votazione:

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n.267/2000.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II VICE SINDACO
BERNARD JACOPO

II SEGRETARIO
TALDONE MARGHERITA